

ALLEGATO 1: alla POLITICA DI WHISTLEBLOWING DEL GRUPPOLISTA DI DEROGHE PER PAESE – REQUISITI SPECIFICI**INDICE:**

Repubblica Ceca	2
Francia	3
Germania	4
Italia	5
Messico	6
Polonia	6
Portogallo	9
Romania	10
Sudafrica	11
Spagna	11
Taiwan	11
Regno Unito	12
Stati Uniti	12

Repubblica Ceca

Repubblica Ceca – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. **Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.6 Gestione di un'Indagine e Passi Procedurali Importanti, punto 6.6.5. L'obbligo di informazione** viene emendato con l'aggiunta della seguente disposizione:

*Su richiesta del/della whistleblower, il/la responsabile riceverà la segnalazione di persona **entro e non oltre 14 giorni** dalla data della richiesta”.*

2. **Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazione verbale”** viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“Una segnalazione verbale deve essere audio-registrata o registrata in modo da riprodurre in modo accurato il contenuto della segnalazione verbale. Una registrazione audio di una comunicazione verbale può essere realizzata solo con il consenso del/della whistleblower. Il/la whistleblower avrà la possibilità di commentare la registrazione o la trascrizione della registrazione audio; i commenti del/della whistleblower saranno allegati alla registrazione o alla trascrizione”.

3. **Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.6 Gestione di un'Indagine e Passi Procedurali Importanti, punto 6.6.5. L'obbligo di informazione** viene modificato come segue:

La disposizione

“Entro 3 mesi dalla data di invio della conferma di ricezione al/alla whistleblower o, al più tardi, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di 7 giorni dall'invio della segnalazione, l'investigatore principale deve fornire un feedback al/alla whistleblower e comunicare”

viene modificata come segue:

*“Entro 30 giorni dalla data di presentazione, l'investigatore principale dovrà fornire un feedback al/alla whistleblower e comunicare quanto segue. La scadenza **può essere prorogata due volte di 30 giorni** in casi complessi.”*

4. **Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.6 Gestione di un'Indagine e Passi Procedurali Importanti, punto 6.6.1. La conferma della ricezione e la gestione generale delle segnalazioni di whistleblowing** viene modificata come segue:

La disposizione

“A prescindere dal canale utilizzato, il/la whistleblower dovrà ricevere una conferma di ricezione entro 7 giorni di calendario e, se possibile, ulteriori informazioni (a condizione che siano disponibili i dettagli di contatto, rispettivamente un canale di contatto)”.

viene modificata come segue:

“Il Responsabile Whistleblowing notificherà al/alla whistleblower per iscritto il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, a meno che

(a) il/la whistleblower non abbia espressamente richiesto di non notificargli la ricezione della segnalazione; oppure

(b) sia chiaro che la notifica della ricezione della segnalazione rivelerebbe l'identità del/della whistleblower ad un'altra persona.

5. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne”

viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La segnalazione può essere effettuata anche attraverso il canale di segnalazione esterno del Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca. In questo caso, la segnalazione viene ricevuta e valutata dal Ministero della Giustizia.

Canale di segnalazione esterno:

Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca, Vyšehradská 424/16, 128 10 Nové Město, Praga,

E-Mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: +420 221 997 840

Modulo di segnalazione: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

6. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, La definizione di “Whistleblower - Informatore” viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La politica si applica anche per:

[indipendentemente dal genere] i liberi professionisti, gli appaltatori o qualsiasi altra persona che, anche indirettamente, ha svolto o sta svolgendo un lavoro o un'attività simile, o una persona con cui il/la whistleblower è stato/a o è in contatto per lo svolgimento di un lavoro o di un'attività simile”.

Francia

Francia – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, La definizione di “Whistleblower - Informatore” viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

La Politica vale anche per [indipendentemente dal genere]:

- *Ex membri del personale (se le informazioni riportate nella segnalazione sono state ottenute durante il precedente rapporto di lavoro);*
- *Membri del personale e della direzione amministrativa o dell'organo di vigilanza di appaltatori, subappaltatori e fornitori;*
- *Facilitatori (individui ed enti no-profit come sindacati ed associazioni che sono in contatto con il/la whistleblower).*

2. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne”

viene modificata come segue:

“La segnalazione esterna può essere effettuata direttamente o dopo la segnalazione interna.

Può essere effettuata ai seguenti soggetti:

- *Défenseur des droits (difensore dei diritti);*
- *all'autorità giudiziaria;*
- *all'istituzione, all'organo, all'ufficio o all'agenzia dell'Unione Europea (UE) competente in caso di violazione del diritto UE;*

all'autorità competente, in particolare

- *DGCCRF: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi);*
- *HAS: Haute autorité de santé (Autorità sanitaria francese);*
- *CNIL: Commission nationale de l'informatique et des libertés (Autorità francese per la protezione dei dati);*
- *DGT: Direction générale du travail (Direzione generale del lavoro);*
- *DGEFP: Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle (Direzione generale per l'occupazione e la formazione professionale)."*

3. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE “Che cos'è una Divulgazione conforme ai requisiti e quali informazioni devono essere riportate?” viene emendata e comprende anche:

- *i reati o gli illeciti;*
- *le violazioni e i tentativi di nascondere una violazione:*
 1. *di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia;*
 2. *di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno;*
 3. *della legge o dei regolamenti;*
 4. *una grave minaccia o un danno all'interesse pubblico; e*
 5. *violazioni del diritto europeo.*

I fatti segnalati possono riguardare “informazioni” su un reato, un illecito o una violazione della legge, ma anche “tentativi di occultamento” di tali violazioni.

La violazione di una norma non dovrà più essere “grave e manifesta”.

Germania

Germania – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazione verbale, punto 3 di persona”, viene emendata aggiungendo:

“L'incontro fisico può avvenire anche tramite trasmissione video e audio”.

2. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE “Che cos'è una Divulgazione conforme ai requisiti e quali informazioni devono essere riportate?” viene emendata e comprende anche:

“violazioni che sono punibili in generale, violazioni che sono punibili con una multa. La normativa protegge l’integrità della vita, del corpo e della salute e tutela i diritti dei/delle dipendenti o degli organi esecutivi e contrasta le violazioni della fedeltà alla costituzione attraverso le dichiarazioni dei funzionari”.

Italia

Italia – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne” viene emendata come segue:

“È possibile utilizzare la segnalazione esterna se:

- *non esiste un canale di segnalazione interno;*
- *è già stata effettuata una segnalazione interna senza successo;*
- *esiste un motivo fondato per ritenere che vi sia un pericolo imminente per l’interesse pubblico. L’autorità competente per la segnalazione esterna è l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (art. 6 D.lgs. 24/2023).*

Le segnalazioni esterne vengono inviate all’ANAC tramite la seguente piattaforma:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> Se la segnalazione viene presentata a un soggetto diverso, deve essere trasmessa all’ANAC entro sette giorni data del suo ricevimento. (art. 7 D.lgs. 24/2023).

In linea di principio, tutti i/le whistleblower sono fortemente invitati a segnalare le irregolarità attraverso i canali interni.

A meno che non si tratti di una divulgazione pubblica ai sensi delle disposizioni della direttiva e delle leggi locali, parlare ai media o ad un membro dell’autorità di informazioni riservate relative al RONAL GROUP o all’entità del RONAL GROUP senza un’autorizzazione interna non è consentito e può essere soggetto a misure disciplinari.”

2. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, La definizione di “Whistleblower - Informatore” viene emendata aggiungendo:

“La politica si applica ai volontari e ai tirocinanti, compresi quelli non retribuiti, nonché ai lavoratori durante il periodo di prova, ai liberi professionisti, agli appaltatori e ai formatori” [indipendentemente dal genere].

3. Sezione 8. INTERPRETAZIONE, CONTROLLO DELLA VERSIONE E REVISIONE viene emendata aggiungendo:

“L’entità locale metterà la politica a disposizione di tutte le persone che possono essere soggetti protetti.”

Messico

Non ci sono considerazioni particolari.

Polonia

Polonia – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, Applicabilità viene modificata come segue:

“La Politica di whistleblowing del Gruppo si applica ai seguenti soggetti [indipendentemente dal genere]:

- tutti i dipendenti;
- dipendenti temporanei;
- una persona che fornisce lavoro su una base diversa dall’impiego, anche in base a un contratto di diritto civile;
- imprenditori;
- rappresentanti;
- azionisti o soci;
- membri di un organo di un soggetto giuridico o di un’unità organizzativa priva di personalità giuridica;
- persone che eseguono lavori sotto la supervisione e la direzione di un appaltatore, di un subappaltatore o di un fornitore;
- tirocinanti;
- volontari;
- apprendisti, di seguito denominati collettivamente **“Whistleblower”** o **“Segnalante”**;

La protezione si estende anche alla persona fisica [indipendentemente dal genere] di cui ai punti precedenti in caso di una divulgazione interna o pubblica di informazioni su una violazione della legge ottenute in un contesto lavorativo precedente all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di un altro rapporto giuridico che costituisce la base per la fornitura di lavoro o di servizi o di funzioni all’interno o per il RONAL GROUP.

La protezione è estesa anche alla persona associata al/alla whistleblower e alla persona che ha contribuito alla segnalazione (Divulgazione conforme ai requisiti).

La presente politica intende semplificare e promuovere la segnalazione di informazioni che sono o sono ritenute una questione importante che deve essere divulgata, come ad esempio le potenziali o avvenute violazioni dei regolamenti interni o delle leggi applicabili che si qualificano come “questioni importanti che devono essere segnalate”.

2. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE “Che cos’è una “divulgazione conforme ai requisiti” e cosa deve essere segnalato?” viene modificata come segue:

Le divulgazioni conformi ai requisiti sono informazioni che possono essere, devono essere o sono state segnalate e si riferiscono a problemi sufficientemente o altamente rilevanti alla luce e ai

Allegato 1 alla Politica di whistleblowing del Gruppo

sensi della direttiva UE sul whistleblowing, riguardanti violazioni o potenziali violazioni delle leggi locali o del diritto UE o dei regolamenti interni dell'azienda, a prescindere dal loro stato attuale (se passate, in corso o pianificate). Per informazioni sulle violazioni della legge si intendono le informazioni, compreso il ragionevole sospetto, riguardanti una violazione effettiva o potenziale della legge che si è verificata o è probabile che si verifichi all'interno di un'entità legale, o le informazioni riguardanti un tentativo di nascondere tale violazione della legge. Di seguito tali informazioni e questioni vengono indicate collettivamente come **“Divulgazione/i conforme/i ai requisiti”**.

La politica copre le violazioni relative a quanto segue:

- 1) corruzione;
- 2) appalti pubblici;
- 3) servizi, prodotti e mercati finanziari;
- 4) contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- 5) sicurezza e conformità dei prodotti;
- 6) sicurezza dei trasporti;
- 7) protezione ambientale;
- 8) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- 9) sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- 10) salute e benessere degli animali;
- 11) salute pubblica;
- 12) protezione dei consumatori;
- 13) protezione della privacy e dei dati personali;
- 14) sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione e comunicazione;
- 15) interessi finanziari dell'erario della Repubblica di Polonia, delle unità governative locali e dell'Unione Europea;
- 16) mercato interno dell'Unione Europea, compresi i principi di diritto pubblico in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tassazione delle imprese;
- 17) le libertà e i diritti costituzionali dell'uomo e del cittadino, che si verificano nelle relazioni dell'individuo con le autorità pubbliche e non sono legati alle aree di cui ai punti 1-16;
- 18) inoltre, esiste la possibilità di segnalare violazioni dei regolamenti interni o degli standard etici in vigore nell'entità locale del RONAL GROUP e conformi alla legge polacca. In tal caso, non si applicano le disposizioni relative alla segnalazione esterna al difensore civico (Rzecznik Praw Obywatelskich) o ad un ente pubblico e alla divulgazione al pubblico.”

3. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, Eccezioni: Divulgazioni esterne viene emendata aggiungendo:

“L'entità del RONAL GROUP favorisce l'utilizzo di canali di divulgazione interni qualora la violazione possa essere efficacemente risolta all'interno dell'organizzazione RONAL GROUP. Il RONAL GROUP si impegna a fare tutto ciò che serve, con la dovuta diligenza, per intraprendere un'azione appropriata e garantire che il/la whistleblower sia adeguatamente protetto/a.

La divulgazione esterna può essere fatta al difensore civico Ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich) o a enti pubblici e, se del caso, a istituzioni, organi o unità organizzative dell'Unione Europea.

Una divulgazione o una divulgazione pubblica non può costituire motivo di responsabilità, compresa la responsabilità disciplinare o la responsabilità per danni per la violazione dei diritti altrui

o degli obblighi previsti dalla legge, in particolare in materia di diffamazione, della violazione dei diritti personali, del diritto d'autore, della protezione dei dati personali e dell'obbligo di segretezza, compresi i segreti aziendali, a condizione che il/la whistleblower avesse motivi fondati per ritenere che la divulgazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare la violazione della legge in conformità con la legge."

4. Sezione 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE viene emendata aggiungendo:

"- La divulgazione anonima è consentita e viene trattata come una divulgazione non anonima, con le seguenti differenze.

- Nel caso in cui il/la whistleblower non fornisca un indirizzo di contatto (corrispondenza o e-mail), la conferma dell'accettazione della divulgazione e il feedback non saranno forniti;

- Per quanto riguarda il contenuto di una divulgazione: una descrizione dettagliata dei fatti della presunta violazione o cattiva condotta è obbligatoria, mentre altre informazioni sono facoltative e dovrebbero essere incluse se disponibili; tuttavia, si raccomanda di fornire il maggior numero possibile di informazioni e documenti pertinenti e di supporto, dato che ciò può facilitare notevolmente la procedura".

5. Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.1. Principi guida delle indagini viene emendata aggiungendo:

"La persona designata o l'unità organizzativa menzionata nella politica svolgerà il dovere di azioni di verifica con la dovuta diligenza".

6. Sezione 7. PROTEZIONE E SUPPORTO AGLI WHISTLEBLOWER, 7.2. Divieto di ritorsione viene emendata aggiungendo:

"La ritorsione comprende anche:

- non stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato o un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione di un contratto di lavoro in prova, non stipulare un altro contratto di lavoro a tempo determinato o non stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato se il/la whistleblower si aspettava in modo giustificato che tale contratto sarebbe stato stipulato con lui/lei;*
- il trasferimento delle mansioni del/della whistleblower ad un altro/a dipendente;*
- un cambiamento sfavorevole del luogo di lavoro o dell'orario di lavoro;*
- una valutazione negativa delle prestazioni lavorative o un'opinione negativa sull'attività lavorativa svolta;*
- l'imposizione o l'applicazione di una misura disciplinare, compresa una sanzione pecuniaria, o di una misura di natura analoga;*
- la coercizione, l'intimidazione o l'esclusione;*
- il mobbing;*
- la discriminazione;*
- un trattamento sfavorevole o ingiusto;*
- il divieto di partecipazione o la mancata selezione per la partecipazione a corsi di formazione per il miglioramento delle qualifiche professionali;*
- un rinvio ingiustificato per un esame medico, compreso l'esame psichiatrico, a meno che non vi siano disposizioni separate che prevedano la possibilità di rinviare un dipendente per tale esame;*

Allegato 1 alla Politica di whistleblowing del Gruppo

- azioni mirate a rendere più difficile la ricerca di un futuro lavoro in un determinato settore o industria sulla base di un accordo settoriale o industriale informale o formale;
- un danno finanziario, compreso un danno economico o una perdita di reddito;
- altri danni non materiali, compresi danni ai diritti personali, in particolare alla reputazione del/della whistleblower;
- un atto di ritorsione per aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica sarà considerata anche un tentativo o una minaccia di adottare una delle misure sopra citate;

Qualora il lavoro o i servizi siano stati, siano o saranno forniti sulla base di un rapporto giuridico diverso dal rapporto di lavoro che costituisce la base della fornitura di lavoro o di servizi o dello svolgimento di una funzione, il divieto di ritorsione ai sensi della presente clausola si applicherà di conseguenza, nella misura in cui la natura del lavoro o dei servizi forniti o dello svolgimento della funzione non precluda al/alla whistleblower di essere soggetto/a a tali azioni.

Se il lavoro o i servizi sono stati, sono o saranno forniti sulla base di un rapporto giuridico diverso dal rapporto di lavoro che costituisce la base per la fornitura di lavoro o servizi o per lo svolgimento di funzioni, la divulgazione o la divulgazione pubblica non deve costituire un motivo per ritorsioni, né per tentativi o minacce di ritorsioni, inclusi, in particolare:

1) la risoluzione di un contratto di cui il/la whistleblower è parte, in particolare relativo alla vendita o alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, il recesso da tale contratto o la risoluzione di tale contratto senza preavviso;

2) l'imposizione di un obbligo o il rifiuto di concedere, limitare o revocare un diritto, in particolare una concessione, un permesso o un'autorizzazione”.

7. Sezione 8. INTERPRETAZIONE, CONTROLLO DELLA VERSIONE E REVISIONE viene emendata aggiungendo:

“In caso di discrepanza tra le disposizioni della Politica e la legge sulla protezione dei whistleblower, prevalgono le disposizioni della legge sulla protezione dei whistleblower (Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)).

La Politica è stata consultata con rappresentanti dei lavoratori/sindacati in conformità con l'articolo 24(3) della legge sul whistleblowing (Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).’

Portogallo

Portogallo – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, Divulgazioni verbali, punto 2. Chiamata telefonica viene emendata aggiungendo:

“Il/la whistleblower può anche effettuare una divulgazione allegando un file audio via e-mail o tramite la linea diretta per la conformità del RONAL GROUP”.

2. Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.6 Gestione di un'indagine e passi procedurali importanti, punto 6.6.5. L'obbligo di informazione viene emendato con l'aggiunta della seguente disposizione:

“Se il/la whistleblower lo richiede, l'esperto in materia di conformità o il responsabile della conformità del gruppo informerà il/la whistleblower dell'esito dell'analisi della divulgazione entro quindici giorni.”

3. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazione verbale” viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“Il/la whistleblower è autorizzato/a a esaminare, correggere ed approvare la trascrizione o il verbale della comunicazione o dell'incontro, e deve apporre la propria firma.”

4. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne” viene modificata come segue:

“La divulgazione pubblica è possibile solo quando il/la whistleblower ha motivo di ritenere che:

- *l'illecito possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;*
- *l'illecito non possa essere efficacemente scoperto o risolto dalle autorità competenti, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso;*
- *vi sia il rischio di ritorsioni anche a seguito di una divulgazione esterna; o*
- *il/la whistleblower ha presentato una divulgazione interna e/o una divulgazione esterna, ma non sono state adottate misure adeguate entro i termini previsti a tal fine.*

Un/a whistleblower che rivela un illecito ad un'organizzazione di media o ad un giornalista in circostanze diverse da quelle sopra menzionate non potrà più ricevere la protezione offerta da questa politica e dalla legge.”

Romania

Romania – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La descrizione dettagliata dei fatti è obbligatoria anche per le segnalazioni anonime. Qualora la divulgazione non contenga le informazioni minime obbligatorie, il/la whistleblower verrà contattato/a e richiesto di fornire le informazioni necessarie per effettuare la segnalazione. Qualora ciò non avvenga entro 15 giorni dalla richiesta, la segnalazione non verrà esaminata.”

2. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne” viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La divulgazione pubblica è disponibile attraverso il canale dell'Agazia Nazionale per l'Integrità: Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, codice postale: 010661, sector 1, Bucarest – Romania, Telefono: +40-372-06 98 69; Fax: +40-372-06 98 05; E-mail: ani@integritate.eu; Sito web: www.integritate.eu.”

“È possibile utilizzare la segnalazione esterna se:

il/la whistleblower ha fondati motivi di ritenere che esista un elevato rischio di ritorsione o di mancata risoluzione in caso di segnalazione tramite il canale interno”.

Sudafrica

Non ci sono considerazioni particolari.

Spagna

Spagna – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 6. PRINCIPI PROCEDURALI, 6.6 Gestione di un’indagine e passi procedurali importanti, punto 6.6.5. L’obbligo di informazione viene emendato con l’aggiunta della seguente disposizione:

“Nei casi particolarmente complessi che richiedono una proroga del termine massimo di tre (3) mesi, il termine può essere prorogato fino a un massimo di altri tre (3) mesi.”

2. Sezione 8. INTERPRETAZIONE, CONTROLLO DELLA VERSIONE E REVISIONE viene emendata aggiungendo:

Le informazioni riguardanti il canale di whistleblowing di cui alla presente politica sono pubblicate sul sito web del [RONAL GROUP](#), in una sezione separata e facilmente identificabile, in conformità con la legge 2/2023 del 20 febbraio sulla protezione dei soggetti che segnalano violazioni normative e sulla lotta alla corruzione.”

3. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne” viene emendata con l’aggiunta della seguente disposizione:

“Ronal Group invita ad effettuare prima una segnalazione interna, come indicato nella politica, affinché eventuali problemi possano essere risolti il prima possibile e Ronal Group sia in grado di intraprendere le opportune azioni correttive e/o disciplinari. Tuttavia, i denuncianti possono anche contattare l’Autorità indipendente di protezione dei whistleblower (Autoridad Independiente de Protección del Informante – A.A.I.).”

Taiwan

Non ci sono considerazioni particolari.

Regno Unito

Regno Unito – in base alle deroghe/estensioni locali delle disposizioni della Direttiva, vengono apportati i seguenti emendamenti alla Politica.

1. Sezione 2. APPLICABILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Che cos'è una Divulgazione conforme ai requisiti e quali informazioni devono essere riportate? viene emendata aggiungendo:

- il reato penale;
- l'errore giudiziario;
- il danno ambientale; e
- l'occultamento deliberato di uno qualsiasi dei fatti di cui sopra.

2. Sezione 3. CANALI DI SEGNALAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING, “Divulgazioni esterne” viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La legge prevede che in alcune circostanze potrebbe essere giusto comunicare i dubbi a un ente esterno, come ad esempio un'agenzia di controllo. Avvisare i media sarà raramente, se non mai, appropriato. Invitiamo caldamente a chiedere consiglio a VeroHR prima di segnalare una preoccupazione a un soggetto esterno. L'organizzazione benefica indipendente chiamata Protect, che si occupa del whistleblowing, gestisce una linea di assistenza riservata. Inoltre, dispone di un elenco di regolatori autorizzati per la segnalazione di alcune tipologie di problemi: Assistenza telefonica: 020 3117 2520, Sito web: <https://protect-advice.org.uk>”

I problemi di whistleblowing di solito riguardano la condotta del personale, ma a volte possono riferirsi alle azioni di una terza parte, come un cliente, un fornitore o un prestatore di servizi. In alcune circostanze è prevista la protezione della legge se il problema viene segnalato direttamente alla terza parte. Tuttavia, incoraggiamo a segnalare tali preoccupazioni prima all'interno dell'azienda, in linea con la presente politica. Per ottenere consigli, contattare il VeroHR.”

In secondo luogo, è possibile contattare compliance@kudosshowers.co.uk.

3. Sezione 7. PROTEZIONE E SUPPORTO AGLI WHISTLEBLOWER viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“La riservatezza sarà mantenuta “nella misura in cui ciò sia pratico ed appropriato nelle circostanze”.”

4. Sezione 7. PROTEZIONE E SUPPORTO AGLI WHISTLEBLOWER, 7.2. Divieto di ritorsione viene emendata con l'aggiunta della seguente disposizione:

“È vietato minacciare o compiere atti di ritorsione nei confronti di whistleblower. Comportamenti di questo tipo possono essere soggetti ad azioni disciplinari. In alcuni casi, il/la whistleblower potrebbe avere il diritto di far causa personalmente a chi abbia compiuto tali azioni per ottenere un risarcimento in un tribunale del lavoro”.

Stati Uniti

Non ci sono considerazioni particolari.

Stato:/Versione: 09.7.2024/ 1